

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 <sup>(4)</sup>, ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili; che l'obiettivo fondamentale è di consentire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima comunitaria possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda le uve secche, per sensibilizzare il produttore ai requisiti dello smaltimento e della commercializzazione dei suoi prodotti e per migliorare la competitività degli stessi, occorre sostituire gradualmente il sistema esistente di aiuto alla produzione con un nuovo regime di aiuto concesso in funzione della superficie specializzata coltivata; che l'aiuto alla coltura è gradualmente introdotto, durante un periodo transitorio di quattro campagne, in compensazione della diminuzione dell'aiuto alla produzione; che occorre definire le condizioni di questa transizione; che occorre sopprimere gli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo da pagare al produttore per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto;

considerando che occorre prendere in considerazione i produttori che non sono impegnati in un programma di lotta contro la fillossera; che occorre accordare loro un aiuto complementare;

considerando che per incitare ad uno smaltimento più rapido di taluni prodotti ed evitare così un ammasso prolungato che nuoce al mantenimento della qualità,

occorre, da un lato, ridurre il prezzo minimo pagato dagli organismi ammassatori per il prodotto acquistato per l'intervento e, dall'altro, limitare, a decorrere dalla campagna 1994/1995, i quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto che possono essere acquistate dagli organismi ammassatori negli ultimi due mesi della campagna e diminuire il prezzo di acquisto di questi organismi; che occorre peraltro sopprimere il finanziamento dei costi per un ammasso troppo lungo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste per le uve secche agli articoli 6 e 6 bis, ai prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofruttili raccolti nella Comunità si applica un regime di aiuto alla produzione. »

2) Nell'articolo 3, paragrafo 2 le parole « uva sultanina » sono inserite prima di « uve secche di Corinto ».

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il prezzo minimo dei fichi secchi valido all'inizio della campagna è maggiorato ogni mese, a decorrere dal terzo mese della campagna, di un importo fisso corrispondente ai costi di ammasso durante il periodo restante della campagna. »

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 6 »*

1. È accordato un aiuto per l'uva sultanina, le uve secche delle varietà Moscatel e le uve secche di Corinto, destinate alla trasformazione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.